

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TERRACINI e MUNDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

**Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo
del teatro comunale dell'Opera di Genova**

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si prevede l'erogazione all'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova di un contributo straordinario di lire 17 miliardi al fine di assicurare continuità al suo pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti in relazione all'avvenuta ricostruzione.

Tale contributo non è volto alla copertura o al ripianamento di debiti dell'Ente bensì mira a garantire il necessario sostegno finanziario al normale svolgimento dell'attività artistica del teatro dal momento che il contributo erogato dallo Stato in forma ordinaria non è dimensionato all'importanza del teatro stesso.

L'erogazione in oggetto, non assoggettata alle disposizioni fiscali sul reddito, è fatta a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per

l'anno 1996, e prescinde dalla ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

Una erogazione straordinaria di lire 10 miliardi per il teatro Carlo Felice di Genova è prevista anche dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria. Tuttavia, e paradossalmente, tale erogazione non è ancora avvenuta, ancorchè prevista da un provvedimento avente forza di legge e giunto oramai alla dodicesima reiterazione.

Una rapida approvazione del presente disegno di legge permetterebbe quindi di soddisfare in tempi brevissimi le esigenze del teatro comunale dell'Opera di Genova e di rilanciare il suo ruolo fondamentale all'interno del panorama culturale italiano ed europeo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'Ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 17 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1996 ed a prescindere dalla ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

